



**REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURÀNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

Direzione Generale

Prot. n. 43149

Cagliari, 14.11.2014

Oggetto: chiarimenti in ordine all'art. 5, comma 7 dell'Avviso pubblico approvato con Determinazione Prot. n. 39700/5164 del 23.10.2014 *"Legge regionale 27 febbraio 1957, n. 5. Legge regionale 7 agosto 2009, n. 3, art. 2 comma 39. Regolamento CE n. 1407/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato agli aiuti di importanza minore "de minimis". Contributi per il potenziamento economico delle cooperative e dei loro consorzi. Annualità 2014"*.

Sono sorti alcune dubbi in merito al significato da attribuire all'espressione *"Saranno invece finanziabili i progetti eccedenti tale limite massimo (€ 40.000,01) e fino a € 70.000,00 qualora i relativi programmi di investimento siano preventivamente certificati in sede di presentazione delle domande dalle Associazioni cooperativistiche a cui le richiedenti siano iscritte, compilando l'apposito spazio nell'Allegato 2"*, contenuta nell'Avviso pubblico (art. 5, comma 7).

E' dunque necessario emanare i seguenti chiarimenti al fine di orientare correttamente e in modo tempestivo le cooperative che intendono partecipare al finanziamento in argomento.

1. Presupposto normativo e sua coerenza rispetto alla disciplina legale.

A) Il comma dell'Avviso appena menzionato è meramente applicativo dell'omologa disposizione inserita nella DGR n. 32/17 del 7.08.2014, a pag. 6: *"In considerazione di tale riconoscimento, nell'intento di valorizzare il ruolo di supporto altamente qualificato che le Associazioni cooperativistiche svolgono all'interno del comparto e di ulteriore sviluppo e crescita innovativa e competitiva da parte delle Società cooperative, viene introdotta una seconda fascia di massimale finanziabile, da € 40.000,01 a € 70.000, riservata esclusivamente ai programmi di investimento preventivamente certificati dalle Associazioni cooperativistiche, rispetto alle cooperative socie e regolarmente iscritte alle distinte Associazioni cooperativistiche"*.

B) Va anche detto che l'attività in oggetto è riconducibile all'ipotesi di cui all'art. 1, comma 3, lett. m) del D.lvo 28.06.2005, n. 139 *"Ai soli iscritti nella Sezione A Commercialisti dell'Albo è riconosciuta competenza tecnica per l'espletamento delle seguenti attività:.... m) l'attività di valutazione tecnica dell'iniziativa di impresa e di asseverazione dei business plan per l'accesso a finanziamenti pubblici"*.

C) Per affrontare il successivo quesito ossia la coerenza della disposizione in esame con la legislazione in materia, bisogna risolvere in via preliminare la natura riservata delle competenze attribuite dal citato comma 3 agli iscritti all'Albo dei Commercialisti.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURÀNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

Direzione Generale

A differenza di quanto più volte sostenuto da una parte della dottrina, le attività di cui all'art. 1, comma 3 – tra cui rientra anche quella inserita nella lettera m)- **non rientra** tra le attività "*riservate in via esclusiva*" ai Dottori e Ragionieri Commercialisti.

Al riguardo, cfr Corte di Cassazione, SS. UU. Penali – Sentenza 23 marzo 2012, n. 11545, per cui *"Nei successivi commi dell'art. 1 del D.Lgs. 139/2005, vengono predisposti tre elenchi che, secondo la sentenza n. 11545 della Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite Penali, hanno valenza differente ai fini della punibilità per l'integrazione del reato di esercizio abusivo della professione ex art. 348 c.p.: **Comma 3): elenco di attività comuni alle due categorie riprodotte (quasi fedelmente) solo quelle già relative ai Dottori Commercialisti in vigore dei precedenti albi. **Non si considerano attribuite in via esclusiva** e, pertanto, similmente a quanto esposto al punto 2. del precedente paragrafo, lo svolgimento di dette attività integra il reato solo quando sono svolte in modo continuativo, organizzato e remunerato, creando tutte le apparenze che il loro compimento sia effettuato da parte di soggetto munito del titolo abilitante, in quanto attuate con modalità idonee a tradire l'affidamento dei terzi. Non commette il reato il soggetto che espliciti in modo inequivoco che egli non è munito di quella specifica abilitazione e opera in forza di altri titoli o per esperienza personale comunque acquisita".***

D) Dopo aver appurato che tali attività possono essere svolte anche da non iscritti all'Albo (e quindi anche dalle Associazioni cooperativistiche), va ora affrontato il cuore della questione ossia la coerenza della disposizione contenuta nella DGR 32/17, poi trasfusa nell'art. 5, comma 7 dell'Avviso.

Invero, il comma 7 va necessariamente coordinato con la sfera di attribuzioni prevista dall'art. 1, comma 3, lett. m) del D.lvo 28.06.2005, n. 139, essendo acclarato che lo stesso ordinamento riconosce la competenza tecnica dei professionisti –anche se in via non esclusiva- riguardo tali compiti.

Quindi, parrebbe desumersi che l'apparente attribuzione in materia prevista dalla DGR citata: "*riservata esclusivamente ai programmi di investimento preventivamente certificati dalle Associazioni cooperativistiche*" sia illegittima per violazione della normativa di settore, avendo escluso dalla asseverazione tutti i professionisti in materia, che pure possono lecitamente svolgere tali attività.

2. Soluzione prospettata dall'Ufficio.

Questa Direzione Generale osserva che la corretta correlazione tra le due disposizioni, che rispetti la gerarchia delle fonti e i principi esegetici in materia, permette di escludere in radice ogni possibile illegittimità.

Invero, dopo aver ricordato la prevalenza del decreto legislativo rispetto alla Deliberazione di Giunta ed all'Avviso secondo i principi di gerarchia delle fonti, che esclude qualsiasi possibile deroga da parte di quest'ultima a discapito delle ipotesi legalmente ammesse nonché il noto precetto che tra due



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURÀNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

Direzione Generale

interpretazioni, va preferita quella che renda l'atto legittimo piuttosto che illegittimo (*utile per inutile non vitiatur*), contenuta nell'art. 1367 del Codice Civile, si possono trarre le seguenti conclusioni:

- 1) l'Avviso (che non a caso non riporta l'avverbio "esclusivamente" contenuto nella omologa norma della DGR n. 32/17) **si limita** ad ammettere che l'asseverazione in questione possa essere svolta anche dalle Associazioni cooperativistiche a cui le Cooperative siano regolarmente iscritte;
- 2) di conseguenza, non avendo alcune efficacia derogatoria, lo stesso Avviso **non esclude** che dette attestazioni possano essere formulate anche da tutti gli altri professionisti competenti secondo la normativa vigente.

In sostanza, l'Avviso aggiunge una categoria di legittimati, piuttosto che togliere i legittimati.

3. Conclusioni.

Alla luce di quanto esposto, le certificazioni previste dall'art. 5, comma 7 dell'Avviso possono essere legittimamente svolte da:

- 1) Associazioni Cooperativistiche;
- 2) Liberi professionisti.

Si precisa che nella categoria dei "liberi professionisti" vanno inclusi coloro che possono lecitamente svolgere tale compito in base all'ordinamento vigente.

4. Istruzioni operative.

Dovendosi adeguare il modulo n. 2 alla presente interpretazione, va precisato che all'*Attestazione di validità* (art. 5, comma 7, Avviso) (solo in caso di domande di finanziamento eccedenti € 40.000,00), la dichiarazione:

Il/La Sottoscritt _ (cognome e nome) _____

Nato/a a _____ il _____; Residente in _____

Via/Piazza _____ n. _____, In qualità di legale

rappresentante in carica della Associazione di Cooperative _____

con sede legale in _____ Via/Piazza _____ n. _____; Partita IVA e/o Codice Fiscale _____

Attesta

che il presente programma di investimento, presentato dalla Cooperativa _____, iscritta all'Associazione in premessa, poichè supera il



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURÀNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

Direzione Generale

massimale finanziabile di € 40.000,00 e rientra nel limite di € 70.000,00, è stato predisposto con l'ausilio della stessa Centrale Cooperativistica che ne attesta la validità e fondatezza, sotto il profilo economico.

sarà aggiunta la seguente dichiarazione:

Il/La Sottoscritt _ (cognome e nome) _____

*Nato/a a _____ il _____; con studio professionale in
_____ Via/Piazza _____ n. _____, PEC:
_____, Partita IVA e/o Codice Fiscale
_____, in qualità di:(barrare la opzione corretta)*

*_____) iscritto all'Albo _____ / Ordine _____
di _____*

(se attività professionale che non prevede iscrizione ad Albi o Ordini)

professionista ex L. 14.01.2013, n. 4,

Attesta

*che il presente programma di investimento, presentato dalla Cooperativa
_____, , poiché supera il massimale finanziabile di € 40.000,00 e
rientra nel limite di € 70.000,00, è stato predisposto con l'ausilio dello scrivente professionista che ne
attesta la validità e fondatezza, sotto il profilo economico.*

In fede

(timbro e firma)

Il Direttore Generale

Eugenio Annicchiarico

Il Responsabile del Settore Cooperazione

Sergio Isola